

Portato dall'Avv. Matteucci al Ministro D'Ajeta il
2 dicembre 1947.

I-A-1

MEMORANDUM

La situazione internazionale dell'Istituto pub, in questo momento, riassumersi nei seguenti termini:

Il nuovo Statuto organico del 1940, che è la Carta costitutiva dell'Istituto, ha ottenuto l'adesione di 30 Stati, tra i quali però non si annoverano né gli Stati Uniti, né l'Unione Sovietica, né la Francia, mentre la Gran Bretagna vi ha aderito solo parzialmente e provvisoriamente. In queste condizioni lo sviluppo di un'attività internazionale veramente efficiente è reso difficile, mentre d'altra parte lo stesso funzionamento amministrativo dell'Istituto è impacciato. Infatti, non essendo ancora opportuno convocare l'Assemblea degli Stati aderenti per la nomina del nuovo Consiglio, l'organo direttivo è ancora costituito dai membri superstiti del vecchio consiglio, la maggior parte dei quali sono impossibilitati a prestare una partecipazione attiva ai lavori del Consiglio stesso.

Per uscire da tale situazione si presentano due vie: 1°) ottenere un riconoscimento formale da parte dell'O.N.U., o come agenzia specializzata o come agenzia intergovernamentale mediante un apposito accordo di collaborazione, e successivamente sollecitare l'adesione delle grandi Potenze; 2°) tentare di ottenere l'adesione definitiva e piena della Gran Bretagna, ed eventualmente della Francia e degli Stati Uniti, e quindi presentarsi all'O.N.U. sotto l'autorevole patrocinio di questi Stati, per concludere l'accordo anzidetto.

La prima soluzione era stata suggerita dalla Gran Bretagna, con nota N° U 1931/100/70 del Marzo 1946, trasmessa al Ministero degli Affari Esteri e da questo comunicata all'Istituto. Nel pensiero del Governo britannico, l'accordo tra l'Istituto e l'O.N.U. avrebbe dovuto essere negoziato dopo l'ammissione dell'Italia alle Nazioni

Unite. Essendo venuta meno questa circostanza, pur essendo l'Italia stata di fatto ammessa a far parte di molti organismi dipendenti dall'O.N.U., ci si domanda se convenga o meno e per quale via negoziare un tale accordo. E' da notarsi che una collaborazione di fatto ed un riconoscimento implicito dell'Istituto da parte dell'O.N.U. vi è già nella lettera che si allega, con la quale il Dipartimento delle Questioni Sociali dell'O.N.U. offre di collaborare con l'Istituto per una particolare iniziativa.

La seconda soluzione potrebbe, almeno nei confronti della Gran Bretagna basarsi sulla sopra citata collaborazione di fatto stabilita tra l'O.N.U. e l'Istituto. Dato che il Governo britannico subordinò la sua adesione all'Istituto allo stabilimento di "satisfactory relationship" tra quest'ultimo e l'O.N.U., tale condizione non potrebbe considerarsi realizzata con lo stabilimento di detta collaborazione di fatto? E non potrebbe il Governo britannico sciogliere la sua riserva e aderire all'Istituto? Analogo passo potrebbe poi farsi, o successivamente o parallelamente, presso i governi francese e statunitense. Ottenuta l'adesione di questi Stati, la conclusione di un accordo con l'O.N.U., tramite il Consiglio Economico e Sociale, sarebbe grandemente facilitata. Comunque, sarebbe resa possibile la convocazione dell'Assemblea degli Stati aderenti e la nomina del nuovo Consiglio.

Resta infine da vedere se i predetti passi presso i Governi debbano essere fatti tramite il Governo italiano o se non sia consigliabile che l'Istituto, come persona giuridica internazionale, si rivolga direttamente ai rappresentanti diplomatici dei Governi stessi.

Roma, dicembre 1947